



**Bruxelles, 9 giugno 2016
(OR. en)**

10005/16

**FREMP 108
JAI 551
COHOM 67
DROIPEN 108**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 9 giugno 2016

Destinatario: delegazioni

n. doc. prec.: 8946/16, 9455/16

Oggetto: Applicazione della Carta dei diritti fondamentali nel 2015
= Conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2016

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali nel 2015, adottate dal Consiglio nella sua 3473^a sessione, tenutasi il 9 giugno 2016.

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
SULL'APPLICAZIONE
DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEL 2015**

I. INTRODUZIONE

1. Il Consiglio prende atto della relazione 2015 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la Carta) nonché della relazione 2016 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo: l'Agenzia).

II. GARANTIRE IL RISPETTO DELLA CARTA A TUTTI I LIVELLI

Rispetto della Carta e sensibilizzazione a livello di UE e nazionale

2. Il Consiglio ricorda l'importanza delle attività di sensibilizzazione e di formazione e della condivisione delle migliori pratiche in relazione all'applicazione della Carta a livello nazionale e di UE, riconoscendo che essa integra i sistemi nazionali di tutela dei diritti fondamentali e non li sostituisce. Il Consiglio mette in risalto in tale contesto i risultati del seminario di esperti sull'applicazione politica, a livello nazionale, della Carta, organizzato dalla presidenza dei Paesi Bassi ad Amsterdam il 19 febbraio 2016, che ha permesso ai partecipanti di scambiare idee sulle sfide per l'applicazione della Carta e di condividere pratiche promettenti a tale riguardo.
3. Per garantire il seguito, il Consiglio invita il gruppo "Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone" (in prosieguo: FREMP) a continuare a scambiare, su base annuale, informazioni su strumenti, migliori pratiche e metodi di sensibilizzazione per quanto riguarda l'applicazione della Carta sia a livello di UE che nazionale.

Applicazione della Carta e consapevolezza a livello dell'UE

4. Il Consiglio accoglie con favore l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹ che, nell'ambito delle valutazioni d'impatto, sottolinea l'importanza del pieno rispetto dei diritti fondamentali e chiede alla Commissione di illustrare nelle relazioni che accompagnano le sue proposte la compatibilità delle misure proposte con i diritti fondamentali.
5. Il Consiglio ribadisce il suo impegno di valutare con attenzione qualsiasi possibile interferenza degli strumenti legislativi con i diritti e le libertà fondamentali e di promuovere un'applicazione coerente della Carta in tutta l'attività legislativa e rammenta i suoi orientamenti sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali nell'ambito degli organi preparatori del Consiglio.²

Interpretazione, applicazione e consapevolezza della Carta a livello nazionale

6. Il Consiglio sottolinea l'importanza di applicare la Carta come parte della più ampia serie di fonti di diritti fondamentali applicabili nel contesto nazionale. Riconoscendo che la Carta si applica agli Stati membri solo quando questi agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE,³ il Consiglio pone in evidenza la necessità che l'applicabilità della Carta sia stabilita nei singoli casi e che le autorità nazionali pongano particolare attenzione a quelle disposizioni della Carta il cui significato e la cui portata non sono determinati da corrispondenti disposizioni della CEDU ai fini dell'applicazione efficace della Carta.⁴

¹ Doc. 15506/15, cfr. paragrafi 12 e 25.

² Doc. 5377/15.

³ Articolo 51, paragrafo 1 della Carta.

Vd. anche Protocollo 30 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito.

Vd. anche il Protocollo 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

⁴ In conformità delle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, 2007/C 303/02.

7. Il Consiglio, tenendo conto delle rispettive responsabilità delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri nell'applicazione della Carta, plaude alla condivisione di migliori prassi tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE al fine di migliorare l'apprendimento reciproco e l'interpretazione uniforme della portata degli obblighi degli Stati membri in merito. Il Consiglio riconosce altresì l'importanza dello sviluppo di corsi formativi e strumenti, come una lista di controllo per gli orientamenti nazionali sull'applicazione della Carta o una formazione mirata per determinare l'applicabilità della Carta nelle procedure legislative e politiche nazionali nel più ampio quadro della protezione dei diritti umani.
8. Il Consiglio incoraggia gli Stati membri a scambiare e mappare ulteriormente le migliori prassi e gli strumenti comuni per le attività di sensibilizzazione e verifica relative alla Carta, ad esempio adeguando la formazione dei dipendenti pubblici per approfondirne le competenze a livello nazionale, anche mediante l'assistenza della Commissione e dell'Agenzia. A tale riguardo, il Consiglio riconosce l'importanza dei meccanismi di finanziamento destinati alla formazione sulla Carta gestiti dalla Commissione e il suo lavoro volto a rendere gli strumenti esistenti e le altre pratiche più visibili e accessibili mediante un punto centrale di accesso online. Il Consiglio incoraggia inoltre l'Agenzia a mantenere e sviluppare ulteriormente strumenti pratici come l'applicazione Charterpedia, a sviluppare corsi di formazione pertinenti per gli operatori della giustizia nonché moduli e seminari per formatori, e a proseguire la pratica di includere un capitolo specifico relativo all'applicazione della Carta nella sua relazione 2016 sui diritti fondamentali.
9. Il Consiglio chiede all'Agenzia di elaborare un manuale recante la mappatura delle pratiche promettenti sull'applicazione nazionale della Carta per operatori e non specialisti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento 168/2007, che tenga conto di altre fonti di diritti fondamentali applicabili.

III. ALTRE QUESTIONI

Non discriminazione, razzismo e xenofobia

10. Il Consiglio nutre profonda preoccupazione per la diffusione dei discorsi e atti razzisti e xenofobi in tutta l'Unione europea.
11. Il Consiglio ricorda che i progressi in materia di tolleranza inclusiva, integrazione e valori condivisi insieme con la sensibilizzazione sui diritti fondamentali di tutti costituiscono importanti garanzie contro la diffusione di razzismo, xenofobia e di tutte le forme di intolleranza nelle nostre società eterogenee.
12. Il Consiglio rammenta le proprie conclusioni sul contrasto dei reati d'odio nell'Unione europea, in cui ha invitato le agenzie dell'UE, in particolare l'Agenzia, a facilitare lo scambio di migliori prassi e assistere gli Stati membri negli sforzi volti a sviluppare metodi efficaci per incoraggiare la denuncia dei reati d'odio ed assicurarne la corretta registrazione.⁵
13. Il Consiglio ricorda le discussioni di ottobre e dicembre 2015 nonché di maggio 2016,⁶ che delineano le azioni e relazioni relative agli ulteriori sviluppi nella lotta contro l'incitamento all'odio, i reati d'odio e la xenofobia.
14. Il Consiglio accoglie con favore il primo convegno della Commissione sui diritti fondamentali, incentrato sulla lotta all'odio antisemita e anti-islamico, e sottolinea l'importanza di attuare congiuntamente le conclusioni del convegno.
15. Il Consiglio si compiace del lavoro svolto dal gruppo di lavoro dell'Agenzia sul miglioramento della denuncia e della registrazione dei reati d'odio nell'UE, in particolare nel raccogliere le pratiche promettenti degli Stati membri, nell'affrontare il fenomeno della sottosegnalazione e nel migliorare la registrazione dei reati d'odio, e delle ricerche eseguite dall'Agenzia, tra cui la più recente pubblicazione "Garantire giustizia alle vittime di reati di odio: prospettive professionali".

⁵ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/139949.pdf

⁶ Docc. 14937/15 e 8839/16.

16. Il Consiglio apprezza il compendio delle migliori prassi per la mappatura e la registrazione dei reati d'odio lanciato nel corso della quarta riunione del gruppo di lavoro sul miglioramento della denuncia e della registrazione dei reati d'odio nell'UE del 28 e 29 aprile 2016, che è stata organizzata dalla presidenza olandese, e invita gli Stati membri ad avvalersi della conoscenza e dell'esperienza di tali migliori prassi nell'incrementare i propri sforzi volti ad affrontare il problema della sottosegnalazione e a migliorare la registrazione dei reati d'odio.
17. Il Consiglio invita gli Stati membri a proseguire il proprio impegno finalizzato a contrastare i reati d'odio, anche garantendo il recepimento e l'attuazione efficaci della decisione quadro 2008/913/GAI e di altre normative pertinenti in materia di reati d'odio a livello nazionale, e a sviluppare metodi efficaci per incoraggiare la denuncia dei reati di odio ed assicurarne la corretta registrazione.
18. Il Consiglio è soddisfatto dell'iniziativa della Commissione di creare un nuovo Gruppo ad alto livello sul razzismo, la xenofobia e le altre forme di intolleranza per imprimere un ulteriore impulso politico all'Unione e agli Stati membri affinché contrastino odio e intolleranza e per mettere in comune le competenze della Commissione con quelle dell'Agenzia e degli organismi e organizzazioni internazionali pertinenti.
19. Il Consiglio accoglie con particolare favore il fatto che il nuovo Gruppo ad alto livello comprende questioni orizzontali comuni alla lotta contro l'incitamento all'odio e i reati d'odio, cercando di sviluppare pratiche e strumenti concreti e di formare capacità per migliorare le risposte a razzismo, xenofobia e ad altre forme di intolleranza negli Stati membri. Ciò contribuirà ad affrontare le sfide connesse a un miglior svelamento delle motivazioni basate sul pregiudizio; si devono garantire indagini e azioni penali efficaci, assicurando condanne adeguate, tutelando le vittime e rafforzandone la fiducia nelle autorità; le forze di polizia degli Stati membri dovrebbero astenersi dalla profilazione razziale, etnica e da altre forme di profilazione non obiettive.

20. Il Consiglio plaude all'impegno dell'Agenzia di far tesoro del lavoro svolto dal gruppo di lavoro sul miglioramento della denuncia e della registrazione dei reati d'odio nell'UE figurante nelle conclusioni del Consiglio sul contrasto dei reati d'odio nell'Unione europea, coordinando, nell'ambito del nuovo Gruppo ad alto livello, un sottogruppo orientato ai risultati che lavori allo sviluppo di una metodologia comune per la raccolta dei dati e la registrazione dei reati d'odio, in quanto i progressi in tale settore contribuiranno in modo significativo all'azione politica sulla lotta contro i reati d'odio dell'Unione e degli Stati membri
21. Il Consiglio accoglie con favore gli sforzi della Commissione atti a prevenire e combattere l'incitamento all'odio online. In tale contesto, esprime soddisfazione per il dialogo con le società operanti nel settore delle tecnologie dell'informazione, in particolare per il codice di condotta con tali società volto ad affrontare l'incitamento all'odio online.

Coerenza nell'elaborazione delle politiche interne ed esterne

22. Il Consiglio sottolinea l'importanza della coerenza tra gli aspetti interni ed esterni relativi alla tutela e alla promozione dei diritti fondamentali.
23. Il Consiglio evidenzia che sono necessarie chiarezza e un'interpretazione comune di cosa costituisca incoerenza nell'ambito dell'azione interna ed esterna dell'UE e della misura in cui essa incide sulla politica interna ed esterna dell'UE in materia di diritti fondamentali.
24. Il Consiglio è favorevole all'inclusione di un riferimento alla coerenza interna ed esterna nella relazione annuale della Commissione sull'applicazione della Carta e nella relazione sui progressi compiuti nell'ambito del piano d'azione sui diritti umani e la democrazia dell'UE (2015-2019) e invita i gruppi FREMP e COHOM a proseguire la discussione sulle correlazioni tra i rispettivi cicli programmatici. Il Consiglio plaude agli sforzi volti a rafforzare la partecipazione del FREMP all'elaborazione di documenti sulle linee da adottare (LTT), che descrivono la situazione dei diritti umani all'interno dell'UE, per garantirne la praticabilità quali strumenti da utilizzare nei dialoghi politici e sui diritti umani e in altri consessi.

25. Il Consiglio si impegna a proseguire gli scambi regolari, che si sono svolti da ultimo l'8 marzo 2016, sulla coerenza delle politiche interne ed esterne dell'UE in materia di diritti umani tra i gruppi FREMP e COHOM, nelle rispettive sfere di competenza e su questioni tematiche specifiche, come l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite.

Agenzia per i diritti fondamentali

26. Il Consiglio rammenta il ruolo svolto dall'Agenzia nella ricerca e nella raccolta dei dati a livello dell'UE e il suo contributo nel garantire attività e politiche legislative delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri fondate su elementi concreti. Il Consiglio ricorda che il Consiglio stesso può chiedere all'Agenzia pareri su argomenti tematici specifici nei settori di sua competenza o su posizioni adottate dal Consiglio nel corso delle procedure legislative.